



## COMUNE DI ANTILLO CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza S. Maria della Provvidenza - C.A.P. 98030 - C.F. e P. IVA 00432870830  
Telefono 0942.723031 - Sito Web [www.comune.antillo.me.it](http://www.comune.antillo.me.it)  
Pec [comunediantillo@primapec.com](mailto:comunediantillo@primapec.com) - Email [comuneantillo@tiscali.it](mailto:comuneantillo@tiscali.it)

### CONVENZIONE

#### PER LA CONCESSIONE D'USO, A TITOLO ONEROso, DI UN LOCALE CON FUNZIONE BAR/RISTORO E CON ANNESSO WC, DELLA PALESTRA COMUNALE POLIFUNZIONALE SITA IN LOCALITÀ FERRARO

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Antillo (Me) presso la Casa Comunale sita in Piazza S. Maria della Provvidenza, con il presente atto redatto in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge,

#### TRA

- Comune di Antillo, C.F. e P.IVA 00432870830, rappresentato dal Responsabile Area Amministrativa, \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Antillo, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 105 del 25/06/2024;

#### E

- l'Associazione \_\_\_\_\_ (in seguito "Associazione"), con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ rappresentata dal presidente/legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

#### PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai singoli enti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) all'art. 3, comma 5 dispone che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- che l’Amministrazione Comunale nell’ambito di un’azione amministrativa tesa alla promozione delle attività sportive, socio-ricreative e culturali, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con deliberazione di G.C. n. 105 del 25/06/2024 ha dettato indirizzi operativi ai fini della concessione a titolo oneroso, per un periodo di tre anni, ad un’associazione, individuata mediante avviso pubblico, di un locale, con funzione bar/ristoro e con annesso WC, della palestra comunale polifunzionale sita in località Ferraro;
- che, a seguito di avviso pubblico, l’Associazione \_\_\_\_\_ si è aggiudicata la concessione d’uso, a titolo oneroso, del locale di cui al punto precedente, avendo offerto un rialzo percentuale del \_\_\_\_\_, per un importo complessivo del canone annuo offerto che ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

Ciò premesso, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Finalità ed oggetto della convenzione**

Il Comune di Antillo, in qualità di proprietario, affida in concessione d’uso il locale con funzione bar/ristoro e con annesso wc, della palestra comunale polifunzionale sita in località Ferraro. Il locale di circa mq 30 viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per lo svolgimento della seguenti attività:

- servizio bar/ristoro in occasione di venti sportivi e durante il periodo di apertura della piscina comunale;
- promozione e/o organizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali, sportivi, socio/ricreativi.

L’Associazione dichiara di avere preso preventivamente visione dello stato dei luoghi, rappresentati anche dall’allegato planimetria.

#### **Art. 3 – Vincoli all’utilizzazione del locale**

L’Associazione utilizzerà il locale esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata della concessione è stabilità in anni 3, decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione il locale sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d’uso. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all’Associazione all’atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della presente convenzione, l’Associazione non provveda alla riconsegna dell’immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

## **Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell'Associazione**

Sono a carico dell'Associazione concessionaria:

- il pagamento del canone annuo di € \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_) comprensivo di utenze (acqua, luce, Tari). Il canone dovrà essere corrisposto entro i seguenti termini di scadenza:
  - 1° Anno: entro la data di stipula della presente convenzione
  - 2° Anno: entro il 30 giugno 2025
  - 3° Anno: entro il 30 giugno 2026
- tutte le spese, ove dovute, inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia. In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

L'Associazione dovrà inoltre:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Antillo;
- ottemperare agli obblighi di legge in relazione alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività poste in essere nel locale concesso, che dovranno essere presentate agli uffici competenti prima di ogni iniziativa e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore;
- rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia;
- mantenere in buono stato il locale avuto in concessione e rispondere verso l'Amministrazione e i terzi dei danni causati per sua colpa da trascuratezza nell'uso dell'immobile;
- astenersi dal sostenere spese straordinarie per la conservazione del locale, dovendo, nel caso se ne presentasse l'esigenza, limitarsi a comunicare al concedente la necessità e l'urgenza dell'eventuale intervento.

L'Associazione dichiara di mantenere sollevato e indenne il concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione dell'utilizzo e gestione del locale concesso e derivanti anche da incuria, abuso e trascuratezza nell'uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti del concedente alcun diritto di rivalsa, risarcimento, rimborso e di qualsiasi altro titolo o ragione, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo del concessionario.

## **Art. 6 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Antillo non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

### **Art. 7 – Cause di risoluzione**

Il Comune di Antillo si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- destinazione del locale ad usi diversi da quelli pattuiti;
- cessione del locale, anche in parte, a terzi;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- danneggiamento del locale senza aver provveduto al suo ripristino, fatto salvo il diritto del Comune di agire nei confronti dell'Associazione per il risarcimento dei danni subiti;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione determinato dall'Associazione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali.

### **Art. 8 – Recesso**

Il Comune di Antillo potrà recedere dalla concessione, con un preavviso di 3 giorni, per ragioni di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze istituzionali o in caso di necessità.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso di 15 giorni. In tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

### **Art. 9 – Controversie**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Messina

### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente – Comune di Antillo

Il Concessionario – Associazione